



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.46

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE “NUOVA” IMU ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ART. 1 COMMI 745-780)

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:30** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	CONSIGLIERE	X	
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE		X
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
BARTOLOTTA SAMUELE	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ANNA NEGRI**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 46/CC del 16/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE “NUOVA” IMU ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ART. 1 COMMI 745-780)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra la presente proposta. Con piacere ed orgoglio evidenzio questo: si applicheranno per l'anno 2025 le medesime tariffe per 5 comparti di fabbricati, mentre per quanto riguarda gli altri fabbricati inerenti le seconde case e le pertinenze l'amministrazione comunale propone a questo consiglio comunale la riduzione dell'IMU dal 9,8 per mille al 9,4 per mille che è un piccolo segnale di riduzione che per le nostre casse comunali inciderà come mancato introito per una somma di circa 48.000,00 € con una riduzione per gli utenti che va da 22 € a 25 € in meno. Prosegue quindi con una certa serietà il percorso di quest'Amministrazione di ridurre le tasse l'anno prima delle elezioni bensì durante il mandato elettorale. Per un anno abbiamo diminuito l'addizionale IRPEF, per due anni diminuiamo la tariffa TARI e oggi proponiamo la riduzione delle tariffe IMU.

IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA PEDUSSIA A.: sarebbe interessante sapere il totale dell'introito anno 2024 per i fabbricati di cui si propone la riduzione dell'IMU.

IL SINDACO: il lordo dell'anno 2024 ammonta ad € 1.161.458,13 che corrispondono a 1739 contribuenti. Allo 0.94% tale somma si riduce ad € 1.114.051,00

IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA PEDUSSIA A.: noi l'anno scorso avevamo fatto una proposta che era quella di ridurre i valori delle aree edificabili che non sono i valori attuali perché questa tassazione valeva per il 2006-2007. Attualmente questi valori sono fuori dai valori di mercato che sono enormemente più bassi. Siccome le entrate relative incidono per il 6, 7 % sul totale IMU, varrebbe la pena rivedere semplicemente questi valori, senza necessità di modificare il Piano regolatore.

IL SINDACO: innanzitutto sugli utenti interessati varrebbe la pena sapere quanti avrebbero interesse a richiedere una variante al piano regolatore per modificare la destinazione d'uso del terreno da edificabile ad agricolo. Questo richiederebbe un bando a cui gli utenti interessati potrebbero partecipare. Fatto questo bando il tecnico porta la proposta di variante alla Regione Piemonte che non è detto che l'accoglia soprattutto quando si propongono modifiche “a scacchiera” e non omogenee. Ci sono inoltre diverse tipologie di utenti: ci sono coloro che hanno voluto avere la possibilità di modifica della destinazione d'uso; ci sono coloro che non sapevano nemmeno di avere un terreno edificabile. All'interno di questi utenti, buona parte non riesce a costruire in quanto si trova all'interno di un PEC. Quindi costoro vorrebbero costruire ma dovrebbero sopportare notevoli costi per le opere di urbanizzazione perché spesso gli altri utenti facenti parte del medesimo PEC non vogliono costruire. Pertanto la situazione è molto complessa. Io personalmente avevo già segnalato nei consigli comunali ai tempi che furono che, secondo me, anche a quel tempo era esagerata l'espansione che si era decisa. Avevamo infatti un numero di terreni dichiarati edificabili talmente ampio che Sommariva del Bosco sarebbe dovuta passare da 6.000 abitanti a 11.600 circa abitanti. Fatta la tara di questo il ragionamento che ho fatto in prima battuta è: io comunque posso condividere il vostro punto di vista. Dal nostro punto di vista però se io continuo a ridurre riduco le entrate in parte corrente e, con i tagli già previsti, entrerei in sofferenza sulla spesa corrente; inoltre il contribuente che richiedesse ed ottenesse la trasformazione del terreno edificabile in terreno agricolo risparmierebbe 30, 40 €. Quest'anno noi abbiamo reputato più conveniente ed utile intercettare ben 1.739 contribuenti a cui ridurre la spesa IMU. In futuro, se le casse comunali celo consentiranno vedremo di andare ad intervenire con ulteriori riduzioni, non credo sulle aliquote già minime applicate ai terreni agricoli. Cercheremo comunque di tenere in considerazione la vostra proposta.

IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA PEDUSSIA A.: io non vi dico di privilegiare questa o quella categoria; vi sto semplicemente dicendo che le valutazioni degli immobili che noi abbiamo inserito in allegato A) devono normativamente corrispondere al valore di mercato attuali.

IL SINDACO: io ti devo dire che in realtà non c'è un obbligo. In seconda battuta le aree edificabili industriali ed artigianali sono molto inferiori alle aree residenziali e a PEC e noi, ripeto, valuteremo, se il bilancio ce lo consente, di diminuire altre fasce di utenti. Attualmente abbiamo pensato di privilegiare ben 1739 utenti che è il valore più alto dei contribuenti.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO CHE Con il decreto del 6 settembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023.

RIMARCATO CHE Con Comunicato del 27 settembre 2024, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dalla seconda metà del mese di ottobre 2024. Pertanto, dal 1° ottobre è chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, ed i Comuni non potranno più accedere all'applicazione informatica per simulare l'elaborazione del Prospetto. Pertanto, per il 2025 è indispensabile seguire quanto descritto, per non trovarsi a dover applicare le aliquote nella misura ordinaria stabilita dalla normativa nazionale, con probabile perdita di gettito.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2025, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che per l'anno 2025, questo Ente intende DIMINUIRE L'ALiquota IMU della categoria denominata "ALTRI FABBRICATI" (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) di 0,04%, precisamente dall'aliquota dello 0,98% all'aliquota dello 0,94%, come meglio specificato nel Prospetto Ministeriale allegato;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

VISTO che sulla deliberazione da assumersi è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti:

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI :3 (PEDUSSIA A., BARTOLOTTA, ZINI)

resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

IL SINDACO: prendiamo atto che il gruppo di Minoranza vota contro la riduzione dell'IMU.

DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la diminuzione dell'ALiquota IMU della categoria denominata "ALTRI FABBRICATI" (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) di 0,04%, precisamente dall'aliquota dello 0,98% all'aliquota dello 0,94%, come meglio specificato nel Prospetto Ministeriale allegato;

DI APPROVARE pertanto le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025 come riportate nel prospetto Ministeriale (N. 5121) allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo di applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

DI APPROVARE E CONFERMARE i valori minimi delle Aree Edificabili situate sul territorio comunale, riportate nella Tabella "A" facente parte integrante al presente atto;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000;

DI COMUNICARE il presente atto ai Capi Gruppo consiglieri ex art. 125 D.Lgs. 18.08. 200 n. 267 ss.mm..ii..

**CON voti: unanimi e favorevoli
resi dagli aventi diritto nelle forme di legge**

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ANNA NEGRI